

## COMMISSIONE III

## AFFARI ESTERI E COMUNITARI

26.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FLAMINIO PICCOLI

## INDICE

PAG.	PAG.
<b>Disegno e proposte di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):	
Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, nonché dell'esportazione e transito dei materiali di particolare interesse strategico (2033);	
Fiandrotti ed altri: Norme sul controllo delle vendite di armi all'estero (57);	
Masina ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, il commercio e l'esportazione di materiale bellico (610);	
Stegagnini: Norme per la limitazione e il controllo della produzione, detenzione, esportazione e transito di armamenti e materiale bellico (1244);	
Zangheri ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, esportazione, importazione e transito di materiale bellico (1419);	
	Martinazzoli ed altri: Controllo della produzione, esportazione e transito di materiale d'armamento (1649);
	Ronchi ed altri: Norme sull'esportazione, i transiti e la produzione di materiali di armamento (1749) ..... 3
	Piccoli Flaminio, <i>Presidente, Relatore</i> ..... 3, 7, 8 9, 10, 11, 13, 14
	Andreis Sergio ..... 5, 8, 10, 11, 13
	Crippa Giuseppe ..... 6, 7, 10, 12
	Cristoni Paolo ..... 12
	Duce Alessandro ..... 9
	Gorgoni Gaetano, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> ..... 6, 10, 11, 13
	Masina Ettore ..... 8, 9, 11, 13
	Scalfaro Oscar Luigi ..... 6, 9, 10
	Zamberletti Giuseppe ..... 7, 8, 11, 13

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 9,30.**

ALESSANDRO DUCE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

**Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, nonché dell'esportazione e transito dei materiali di particolare interesse strategico (2033); e delle proposte di legge Fiandrotti ed altri: Norme sul controllo delle vendite di armi all'estero (57); Masina ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, il commercio e l'esportazione di materiale bellico (610); Stegagnini: Norme per la limitazione e il controllo della produzione, detenzione, esportazione e transito di armamenti e materiale bellico (1244); Zangheri ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, esportazione, importazione e transito di materiale bellico (1419); Martinazzoli ed altri: Controllo della produzione, esportazione e transito di materiali d'armamento (1649); Ronchi ed altri: Norme sull'esportazione, i transiti e la produzione di materiali di armamento (1749).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, nonché dell'esportazione e transito dei materiali di particolare interesse strategico »; e delle proposte di legge d'iniziativa dei

deputati Fiandrotti ed altri: « Norme sul controllo delle vendite di armi all'estero » Masina ed altri: « Norme per il controllo sulla produzione, il commercio e l'esportazione di materiale bellico », Stegagnini: « Norme per la limitazione e il controllo della produzione, detenzione, esportazione e transito di armamenti e materiale bellico » Zangheri ed altri: « Norme per il controllo sulla produzione, esportazione, importazione e transito di materiale bellico » Martinazzoli ed altri: « Controllo della produzione, esportazione e transito di materiale d'armamento »; Ronchi ed altri: « Norme sull'esportazione, i transiti e la produzione di materiali di armamento ».

Ricordo che nella seduta del 3 maggio era stato approvato l'articolo 6 del testo unificato.

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 7.

*(Ufficio di coordinamento delle attività esportative).*

1. Nel quadro degli indirizzi generali per le politiche di scambio nel settore della difesa formulati dal CISD e in linea con l'esigenza di armonizzare la politica nazionale per la difesa con quella dei Paesi alleati, è costituito con Ufficio che svolge una funzione di coordinamento delle attività esportative di prodotti per la difesa. Tale Ufficio avanza altresì proposte al CISD ai fini della armonizzazione della politica industriale del settore.

2. Nello svolgimento delle attività inerenti al ruolo di cui al comma 1 l'Ufficio di coordinamento delle attività esporta-

tive identifica inoltre le possibilità di utilizzazione per usi non militari dei materiali derivanti da quelli di cui all'articolo 2, a fini di tutela dell'ambiente, protezione civile, sanità, agricoltura, scientifici e di ricerca, energetici, nonché di altre applicazioni nel campo civile.

3. L'Ufficio di cui al comma 1 ha sede presso l'Ufficio del Segretario generale della difesa - Direttore nazionale degli armamenti. Il titolare di detto Ufficio, di grado non inferiore a dirigente generale o equipollente, è nominato dal Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Tale Ufficio si avvale della collaborazione delle rappresentanze diplomatiche o di altri Enti o Uffici governativi in Italia e all'estero, nonché delle organizzazioni delle Forze armate.

4. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 4, il capo dell'Ufficio di coordinamento attività esportative provvede a trasmettere entro il 28 febbraio di ciascun anno al presidente del CISD una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente nei campi di cui ai commi 1 e 2.

5. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio, con proprio decreto, stabilisce le norme per il funzionamento del suddetto Ufficio.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo 7.*

7. 1.

Salvoldi, Ronchi, Rutelli, Andreis, Capanna.

*Sostituire l'articolo 7 con il seguente:*

ART. 7.

1. Nel quadro degli indirizzi generali nel settore della difesa formulati dal CISD è costituito un Ufficio che svolge la funzione di coordinamento delle attività produttive delle industrie interessate alla

difesa. Tale Ufficio avanza altresì proposte al CISD ai fini di armonizzare la politica industriale del settore proponendo, ove necessario, conversioni dal settore militare a quello civile.

2. L'Ufficio identifica e propone le possibilità di utilizzo, per usi non militari, dei materiali di cui all'articolo 2 e loro derivanti, ai fini della tutela dell'ambiente, della protezione civile, della sanità, dell'agricoltura, della ricerca scientifica e di ogni altro tipo di applicazione nel campo civile.

3. L'Ufficio di cui al comma 1 ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il titolare di detto Ufficio, di grado non inferiore a dirigente generale, è nominato dal Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, il capo dell'Ufficio provvede a trasmettere entro il 28 febbraio di ciascun anno al presidente del CISD una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente.

5. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio, con proprio decreto, stabilisce le norme per il funzionamento del suddetto Ufficio.

7. 2.

Rutelli, Ronchi, Andreis, Salvoldi, Capanna, Calderisi.

*Sostituire l'articolo 7 con il seguente:*

ART. 7.

1. Nel quadro degli indirizzi generali per le politiche di scambio nel settore della difesa, è costituito, nell'ambito dell'ufficio del segretario generale, un ufficio di coordinamento delle attività esportative di prodotti per la difesa. Il Ministro della difesa trasmette al CISD le proposte formulate da tale ufficio ai fini della armonizzazione della politica industriale, nonché la relazione annuale sulle attività svolte dall'ufficio stesso.

2. Nello svolgimento delle attività inerenti al ruolo di cui al comma 1 l'ufficio di coordinamento delle attività esportative identifica inoltre le possibilità di utilizzazione per usi non militari dei materiali derivanti da quelli di cui all'articolo 2, ai fini di tutela dell'ambiente, protezione civile, sanità, agricoltura, scientifici e di ricerca, energetici, nonché di altre applicazioni nel campo civile.

3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della difesa con proprio decreto, stabilisce le norme per il funzionamento del suddetto ufficio ».

7. 3.

Governo.

*Sostituire l'articolo 7 con il seguente:*

ART. 7.

*(Comitato di studio sulla produzione nazionale di materiali di armamento).*

1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene costituito presso la Presidenza del Consiglio un comitato con il compito di fornire al CIRD pareri, informazioni e proposte — nel quadro degli indirizzi generali delle politiche di scambio nel settore della difesa adottati dal Parlamento e dal Governo — sullo stato della produzione nazionale dei materiali di consumo; sui problemi e sulle prospettive di questo settore produttivo in relazione alla evoluzione degli accordi internazionali. In questo quadro il comitato contribuisce allo studio e alla individuazione di ipotesi di conversione delle imprese.

2. Il comitato identifica inoltre le possibilità di utilizzazione per usi non militari dei materiali derivanti da quelli di cui all'articolo 2, ai fini di tutela dell'ambiente, protezione civile, sanità, agricoltura, scientifici e di ricerca, energetici, nonché di altre applicazioni nel campo civile.

3. Il comitato, disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio, viene rinnovato ogni 3 anni ed è composto da esperti designati dalle amministrazioni dello Stato interessate, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, dal CNR e dai gruppi parlamentari.

7. 4.

Crippa, Marri.

*Al comma 5, dopo la parola: decreto, aggiungere le seguenti: emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1989, n. 400.*

7. 5.

Relatore.

SERGIO ANDREIS. Intervengo per illustrare gli emendamenti Salvoldi ed altri 7. 1 e Rutelli ed altri 7. 2 dei quali sono cofirmatario. Il primo è interamente soppressivo dell'articolo 7 e ad esso attribuiamo importanza prioritaria; il secondo è stato presentato soltanto in via subordinata ed è sostitutivo del medesimo articolo.

Già durante l'esame in sede di Comitato ristretto erano emerse le nostre perplessità in ordine all'articolo che stiamo esaminando, il quale appare ispirato ad un modello di tipo francese, in quanto tende, in sostanza, a favorire le esportazioni di armamenti. Tale linea appare a noi moralmente inaccettabile, ambientalmente non compatibile, nonché economicamente sbagliata.

Sin dall'inizio dell'esame del presente provvedimento abbiamo ritenuto necessario dare un impulso alla riconversione dell'industria bellica; in tale direzione molti altri paesi nel mondo stanno compiendo importanti passi in avanti. L'articolo 7 del testo unificato rappresenta invece, a nostro avviso, un passo indietro in quanto esprime una scelta di politica economica ed estera indirizzata verso un incremento delle esportazioni di armi. Per

tale ragione, chiediano la soppressione o, in via subordinata, la modifica di tale articolo.

Soltanto il secondo comma ci appare condivisibile, benché la sua formulazione sia piuttosto vaga, poiché in esso è prevista l'identificazione di possibilità di utilizzazione per usi non militari dei materiali derivati da quelli di cui all'articolo 2, a fini di tutela dell'ambiente, protezione civile, sanità e così via.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo ha presentato l'emendamento 7. 3, interamente sostitutivo dell'articolo 7. Con esso si propone la costituzione di un ufficio di coordinamento delle attività esportative di prodotti per la difesa nell'ambito dell'ufficio del segretario generale. Ritenendosi che titolare dell'ufficio stesso debba essere un ufficiale superiore, non vi è più la previsione di cui al comma 3 del testo elaborato dal Comitato ristretto relativa ad un titolare di grado non inferiore a dirigente generale o equipollente nominato dal Consiglio dei ministri.

Essendovi poi l'intenzione di mantenere immutati i compiti di coordinamento affidati al Ministero della difesa, nello stesso emendamento si stabilisce che l'identificazione delle possibilità di utilizzazione per usi non militari dei materiali derivanti da quelli di cui all'articolo 2 spetta al sopraddetto ufficio.

GIUSEPPE CRIPPA. Ritengo che l'articolo 7 rappresenti uno dei nodi fondamentali del provvedimento al nostro esame; sulla sua formulazione attuale si è concentrata la critica di un ampio fronte di associazioni, organismi, nonché di diversi gruppi parlamentari.

Le principali obiezioni avanzate si basano sulla contraddizione dell'articolo 7 con il carattere limitativo della legge. Tale carattere, in effetti, è stato confermato con l'approvazione dei primi sei articoli.

La formulazione originaria dell'articolo 7, particolarmente caldeggiata dall'o-

norevole Zamberletti, conteneva alcuni concetti che non vorremmo venissero abbandonati o confusi, come avviene nel testo dell'emendamento presentato dal Governo. Il primo comma dell'articolo 7 risultante da tale emendamento prevede che vengano attribuiti ad un apparato governativo compiti promozionali nel settore del commercio delle armi. Riteniamo ciò inaccettabile.

Pertanto, la nostra proposta, che può essere perfezionata in ragione della delicatezza di questo passaggio, è quella di costituire un comitato, il quale — nell'ambito degli indirizzi definiti dal Parlamento e dal Governo in materia di scambi internazionali degli armamenti — svolga una funzione informativa o propositiva sulla situazione del settore. Al secondo comma dell'emendamento 7. 4 sostitutivo dell'articolo 7 proponiamo un'attività di riconversione relativa ai materiali di cui all'articolo 2.

Da ultimo riteniamo che per svolgere le sue funzioni tale comitato debba mantenere un legame molto stretto sia con la realtà del settore sia con quella sociale, sicché siamo del parere che gli esperti che ne fanno parte non debbano essere designati esclusivamente da organi dello Stato, ma da una platea più diffusa di protagonisti, segnatamente gli imprenditori interessati, le organizzazioni sindacali ed il CNR.

Mi pare che se venisse accettato questo tipo di impostazione, che non è promozionale dell'esportazione di armamenti all'estero, ma che comunque ha un ruolo programmatico del sistema dell'industria della difesa e della sua evoluzione, ciò costituirebbe un segnale positivo in questo provvedimento ed un reale contributo all'evoluzione di un settore il quale, per le ragioni che tutti conoscono, è sottoposto a pressioni politiche ed a crisi produttive.

OSCAR LUIGI SCALFARO. Poiché tra le categorie incaricate di designare i componenti il comitato di esperti vi sono anche

gruppi parlamentari, vorrei sapere se i proponenti dell'emendamento 7. 4 siano disposti a rinunciare a tale ipotesi.

GIUSEPPE CRIPPA. Si tratta del punto al quale tengo di meno.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'emendamento soppressivo, faccio osservare che, per così dire, esso farebbe comodo soprattutto al relatore, poiché si cancellerebbero le difficoltà di uno degli articoli più delicati. Tuttavia, chiudendo gli occhi, si aprirebbero le porte ad un discorso non più controllabile; infatti, eliminando tale articolo si farebbe un grosso favore ad una determinata categoria di soggetti che ne desiderano proprio la cancellazione.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Desidero intervenire sull'emendamento Crippa e Marri 7. 4 e nello stesso tempo ribadire le ragioni per le quali il Comitato ristretto ha elaborato nella presente formulazione l'articolo 7. Credo che sia inutile parlare di diversificazione o di riconversione se non si danno, non tanto soldi, ma il sostegno e gli strumenti necessari perché un'industria del settore degli armamenti possa con successo operare per esempio nel campo dell'aeronautica civile, rafforzando la sua penetrazione nel mercato internazionale. Pertanto, l'obiettivo dell'articolo 7 è quello di fornire al sistema industriale che intenda diversificare la propria produzione dal settore militare a quello civile un adeguato strumento governativo di supporto.

È chiaro che se si produce una nave da 11 mila tonnellate per far fronte alle emergenze della protezione civile l'acquirente non può essere un privato cittadino, bensì un Governo che opera in quel campo. Se l'industria armatoriale non riceverà un minimo di supporto governativo, avrà scarse possibilità di successo sia nei settori completamente nuovi, come quello dell'ambiente e della protezione civile, sia in quelli in cui la concorrenza internazionale è estremamente forte. L'industria delle armi non necessita

di finanziamenti, ma ha bisogno di vendere; pertanto credo che il nodo della politica di differenziazione passi attraverso questa « marcia » in più che diamo al sistema industriale del paese.

Per quanto riguarda il comparto militare, se riteniamo che le limitazioni previste all'articolo 1 del testo unificato non siano gride manzoniane ma indicazioni serie, si deve ammettere che sta obiettivamente venendo meno il mercato tradizionalmente più favorevole, cioè quello dei paesi in via di sviluppo e del terzo mondo; infatti sono state introdotte limitazioni nei confronti dei paesi che non rispettino i diritti di libertà. Pertanto è chiaro che il mercato è più affidabile in paesi che però, per così dire, sono più difficili, essendo loro stessi produttori provvisti di mezzi finanziari per far fronte alla concorrenza internazionale. Si tratta di paesi altrettanto industrializzati del nostro, nei confronti dei quali non si può sollevare alcun tipo di obiezione, come avviene, per esempio, se si vende un sistema d'arma alla Svizzera, che storicamente è un paese pacifista. Inoltre, i paesi che non hanno limitazioni costituiscono un grande richiamo per la concorrenza internazionale.

Se non prevediamo un minimo di sostegno, rischiamo di varare un provvedimento che sul versante civile rappresenterà un'aberrazione, mentre sul versante militare non consentirà di raggiungere i mercati verso i quali questa legge orienta gli armamenti del nostro paese. Ecco perché avevamo ipotizzato l'articolo 7 in quella formulazione, che non voleva certamente essere una spinta alla commercializzazione (che poi tra l'altro è limitata dai vincoli che il provvedimento pone nei confronti dei pochissimi paesi che restano sul campo). Qual era il vantaggio che si sarebbe venuto a creare nel settore attraverso un adeguato controllo? Quello di porre finalmente termine al fenomeno delle triangolazioni: infatti, in presenza di un sistema di vigilanza pubblica e statale è chiaro che il rapporto relativo alla triangolazione non è più legato alla dichiarazione cartolare, secondo cui tutto

si limita alla presentazione della documentazione di uso finale da parte dell'industria.

È chiaro che l'attività di vigilanza da parte del Governo comporta l'assunzione di responsabilità da parte dell'Esecutivo non soltanto in relazione all'*ending user*.

La soppressione dell'articolo 7 può dunque causare l'eliminazione delle possibilità di « dare una mano » alle industrie la cui produzione potrebbe essere riconvertita a fini civili.

**PRESIDENTE.** Queste industrie dovranno « darsi una mano » da sole.

**SERGIO ANDREIS.** Non cambiamo le carte in tavola!

**GIUSEPPE ZAMBERLETTI.** Sono contrario alla soppressione dell'articolo 7; invito piuttosto i colleghi a riflettere sull'eventualità di una sua modificazione, tenendo comunque presenti gli aspetti positivi in esso contenuti per quanto riguarda le possibilità di diversificazione produttiva.

Condivido l'osservazione dell'onorevole Scalfaro relativa all'opportunità di affidare i compiti di cui all'articolo 7 ad un ufficio piuttosto che ad un comitato; ritengo inoltre inutile la presenza di esperti designati dai gruppi parlamentari accanto a quella, invece giustificata, dei rappresentanti degli imprenditori e dei lavoratori, i quali ultimi potrebbero essere scelti dall'ufficio stesso in qualità di esperti. Occorre evitare l'istituzione di un organismo che sia espressione delle *lobbies* ed istituire, invece, un ufficio con funzioni consultive nei confronti del CISD.

A mio avviso, esso non dovrebbe essere costituito nell'ambito del segretariato generale della difesa, ma presso la Presidenza del Consiglio, per accentuare le sue caratteristiche di neutralità rispetto ai problemi del settore militare ed a quelli dell'industria da riconvertire.

In ogni caso, poiché l'articolo 7 presenta una notevole rilevanza ed affronta

problemi alquanto delicati, propongo una pausa di riflessione per un approfondimento delle tematiche ad esso relative.

**PRESIDENTE.** Non intendo ritardare l'approvazione dell'articolo 7, perché l'esperienza mi insegna che quando viene accantonata una norma così importante si rischia di non riprenderne più l'esame.

**ETTORE MASINA.** La nostra posizione è molto netta e l'abbiamo già chiaramente esposta nel corso dell'esame in sede di Comitato ristretto. Consideriamo la produzione di armi intrinsecamente perversa, per cui desideriamo punire il relativo settore, anche se non i lavoratori ad esso addetti. Per la medesima ragione, abbiamo presentato una proposta di legge sulla riconversione dell'industria bellica attualmente all'esame della Commissione attività produttive.

Riteniamo che l'articolo 7, così come attualmente formulato, preveda sostanzialmente una sorta di agenzia per lo sviluppo delle esportazioni italiane di armi, per tale ragione voteremo a favore dell'emendamento soppressivo.

Potremmo anche aderire all'emendamento Crippa e Marri 7. 4, di cui condivido soprattutto la previsione relativa alla collocazione dell'ufficio presso la Presidenza del Consiglio ed i commi 2 e 3. Ad esso però andrebbero apportate alcune modifiche: la sostituzione del comitato con un ufficio, secondo quanto suggerito dall'onorevole Zamberletti, e l'eliminazione degli esperti designati dai gruppi parlamentari, di cui non è ravvisabile l'utilità.

Non condivido la proposta dello stesso onorevole Zamberletti di far scegliere in totale autonomia all'ufficio i rappresentanti dei sindacati e degli imprenditori, poiché ritengo che potrebbero essere scelti gli elementi più disponibili ad influenze da parte delle industrie esportatrici di armi. Quindi, ritengo preferibile l'espressione contenuta nell'emendamento Crippa e Marri 7. 4: « esperti designati dalle amministrazioni dello Stato interes-

sate, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dagli imprenditori ». È importante, infatti, che siano i soggetti indicati a designare i propri rappresentanti.

Invito i colleghi del gruppo comunista ad eliminare dal loro emendamento l'inciso « nel quadro degli indirizzi generali delle politiche di scambio nel settore della difesa adottati dal Parlamento e dal Governo », in quanto esso mi appare da un lato inutile e dall'altro suscettibile di essere interpretato in favore dell'istituzione di una sorta di agenzia per la promozione del commercio delle armi. Già in diverse occasioni, durante i viaggi all'estero della nostra Commissione, siamo stati purtroppo costretti a constatare che l'addetto militare dell'ambasciata italiana si comporta come un galoppino delle industrie italiane di armi.

ALESSANDRO DUCE. Quale fisionomia dovrebbe avere l'ufficio, secondo l'onorevole Masina ?

ETTORE MASINA. La fisionomia descritta nel terzo comma dell'emendamento Crippa e Marri 7. 4.

OSCAR LUIGI SCALFARO. Non sono un esperto della materia, ma ritengo che sia soprattutto importante la volontà politica che viene manifestata.

A mio avviso, l'articolo 7 deve essere mantenuto con la sua attuale impostazione, anche se può essere in parte modificato accogliendo alcune delle proposte contenute nell'emendamento Crippa e Marri 7. 4.

Ritengo che l'inciso del primo comma di tale emendamento: « nel quadro degli indirizzi generali delle politiche di scambio nel settore della difesa adottati dal Parlamento e dal Governo » possa essere eliminato se si teme che esso venga interpretato come incentivo alla commercializzazione delle armi, in quanto un ufficio costituito presso la Presidenza del Consiglio non può che muoversi nell'ambito delle linee politiche decise dal Governo e dal Parlamento.

È importante che l'ufficio venga comunque istituito presso la Presidenza del

Consiglio, per il significato politico che ciò comporta; d'altro canto, esso si potrà avvalere della collaborazione di rappresentanti del Ministero della difesa, nonché delle altre amministrazioni interessate. Si parla con molta oculatezza di ministeri interessati, in quanto vi sono ministeri che possono sembrare completamente estranei alla materia, come per esempio quello della sanità, ma che invece possono risultare coinvolti. Certamente si tratta di un discorso che deve essere meglio precisato e a questo proposito mi sembra ottima la scelta di istituire un ufficio di coordinamento delle attività esportative di prodotti per la difesa. Condivido, inoltre, i criteri di designazione del comitato di esperti, anche se nutro qualche perplessità sulla necessità di includere anche il CNR tra le categorie incaricate di tali nomine, in quanto, probabilmente, molti esperti verranno comunque prescelti all'interno di tale organismo.

PRESIDENTE. Al fine di consentirmi, in qualità di relatore, di riformulare il testo dell'emendamento in modo da tener conto dell'emendamento Crippa 7. 4, sospendo brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 10,15, è ripresa alle 10,45.**

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del provvedimento. Do lettura dell'emendamento che ho riformulato tenendo conto della discussione che si è svolta, ma che comunque dovrà essere inviato alla I Commissione affari costituzionali per l'espressione del prescritto parere:

*Sostituire l'articolo 7 con il seguente:*

**ART. 7.**

*(Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento).*

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è costituito presso la Presidenza del Consi-

glio un ufficio con il compito di fornire al CIRD pareri, informazioni e proposte — nel quadro degli indirizzi generali delle politiche di scambio nel settore della difesa adottati dal Parlamento e dal Governo — sullo stato della produzione nazionale dei materiali di armamento, sui problemi e sulle prospettive di questo settore produttivo in relazione alla evoluzione degli accordi internazionali.

2. L'ufficio contribuisce anche allo studio e alla individuazione di ipotesi di conversione delle imprese. In particolare identifica le possibilità di utilizzazione per usi non militari di materiali derivati da quelli di cui all'articolo 2, a fini di tutela dell'ambiente, protezione civile, sanità, agricoltura, scientifici e di ricerca, energetici, nonché di altre applicazioni nel campo civile.

3. L'Ufficio è costituito con decreto del Presidente del Consiglio emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Esso si avvale del contributo di esperti indicati dalle organizzazioni sindacali e degli imprenditori.

7. 6.

Ritiro il mio emendamento 7. 5 poiché la condizione posta dalla I Commissione è soddisfatta dal nuovo emendamento di cui ho dato testé lettura.

GIUSEPPE CRIPPA. Aderendo all'emendamento 7. 6 del relatore, ritiriamo il nostro emendamento 7. 4.

OSCAR LUIGI SCÀLFARO. Mi permetto di osservare che un ufficio costituito presso la Presidenza del Consiglio dovrebbe necessariamente muoversi nel quadro degli indirizzi generali adottati nel settore della difesa dal Parlamento e dal Governo.

PRESIDENTE. La precisazione è forse pleonastica, ma credo sia preferibile mantenerla.

SERGIO ANDREIS. Annuncio che il gruppo verde presenterà un emendamento per sopprimere questo inciso.

PRESIDENTE. L'onorevole Andreis ha presentato il seguente subemendamento:

*All'emendamento 7. 6, comma 1, sopprimere le parole da: nel quadro, fino a: Governo.*

0. 7. 6. 1.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. In qualità di rappresentante del Governo nutro molte perplessità nell'esprimere parere favorevole all'emendamento 7. 6 così come formulato. In effetti, con esso si propone la costituzione di un ufficio anomalo, che ufficio non è, che dovrebbe essere insediato presso la Presidenza del Consiglio: non sono d'accordo sulla sede, presso la quale, a mio avviso, tale organismo dovrebbe soltanto nascere. Preferirei che esso fosse insediato presso la direzione generale degli armamenti del Ministero della difesa, in quanto quest'ultima è la fonte dalla quale si attingono le notizie da fornire al CIRD.

Presso la Presidenza del Consiglio si verrebbe a costituire una sorta di comitato consultivo, le cui funzioni resterebbero alquanto imprecisate. Dovremo in ogni caso sottoporre la questione alla Commissione affari costituzionali, e forse anche alla Commissione bilancio, nel caso si debba procedere ad un aumento di spesa.

Se non si preciseranno meglio la struttura e le finalità di tale ufficio, verranno vanificate le ragioni per le quali ne è stata proposta l'istituzione.

PRESIDENTE. Prendo atto delle osservazioni formulate dal rappresentante del Governo. Faccio osservare che, per quanto riguarda la formazione di tale ufficio, quando si afferma che esso sarà costituito con decreto del Presidente del Consiglio, è sottinteso che sarà quest'ultimo a stabilirne le modalità.

Inoltre, quando si stabilisce che tale ufficio « si avvale » del contributo, vuol dire che tale contributo non è cogente; non sono, cioè, gli esperti a decidere.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. A mio avviso l'inciso che l'onorevole Andreis intende sopprimere è fondamentale, perché l'ufficio che si vuole costituire non ha autonomia politica né operativa ed è, anzi, vincolato agli indirizzi stabiliti dal Parlamento e dal Governo.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Zamberletti; anch'io considero l'inciso molto importante.

ETTORE MASINA. Innanzitutto, dichiaro di condividere l'osservazione dell'onorevole Scalfaro secondo la quale non è possibile che un ufficio costituito presso la Presidenza del Consiglio non operi nel quadro delle linee politiche adottate dal Governo e dal Parlamento.

In secondo luogo, desidero osservare che l'unico punto che ha permesso l'accordo tra le diverse parti politiche in relazione al provvedimento in esame è stato il collegamento tra la politica della difesa e quella estera; improvvisamente, si intende ora eliminare questo « felice connubio », consentendo la costituzione di una sorta di agenzia di promozione del commercio delle armi.

PRESIDENTE. In quale proposta relativa all'articolo 7 l'onorevole Masina ravvisa tale tipo di agenzia?

ETTORE MASINA. Nell'inciso « nel quadro degli indirizzi generali delle politiche di scambio nel settore della difesa adottati dal Parlamento e dal Governo », dove non viene menzionata affatto la politica estera e si fa riferimento, per la prima volta, soltanto alla politica nel settore della difesa!

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Non sono d'accordo con l'onorevole Masina, perché gli indirizzi generali delle politiche di scambio nel settore della difesa rientrano nelle linee di politica estera adottate dal Parlamento e dal Governo.

ETTORE MASINA. Nel testo dell'inciso, però, la politica estera non viene esplicitamente menzionata; comunque, se è vero quanto afferma l'onorevole Zamberletti, non vi è alcun bisogno di tale inciso. Qualora esso venga mantenuto, sarò costretto ad esprimere personalmente un voto contrario sull'articolo 7, ritenendo che l'ufficio di cui stiamo discutendo possa essere visto come organismo che si occupa della promozione delle vendite di armi italiane all'estero. Su tale interpretazione dissento in maniera estremamente decisa.

SERGIO ANDREIS. La nuova formulazione dell'articolo 7 che è stata proposta dal relatore richiama alla mente la battuta contenuta nel *Re Lear* di Shakespeare: « *tomorrow, tomorrow never come* ». Si tratta, in sostanza, di un ulteriore « annacquamento » delle possibilità di riconversione alla produzione civile delle industrie di armi, che smentisce quanto da tutti in precedenza affermato. In particolare, il secondo comma di tale nuova formulazione, prevedendo che l'ufficio contribuisce « anche » allo studio e all'individuazione di ipotesi di conversione delle imprese, indica la volontà di non realizzare alcunché nel settore della diversificazione produttiva.

Il sottosegretario Gorgoni afferma addirittura che l'ufficio di cui stiamo discutendo deve essere costituito nell'ambito del Ministero della difesa....

GAETANO GORGONI. *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ciò è previsto anche nel testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.

SERGIO ANDREIS. La proposta di istituire l'ufficio presso il Ministero della difesa, cioè nell'ambiente più aggressivo, in cui vi sono più « falchi », lascia comprendere come potranno essere gestite le norme contenute nell'emendamento all'articolo 7 proposto dal relatore. Ribadisco, pertanto, anche in base alle osservazioni

dell'onorevole Scalfaro, la mia richiesta di eliminare l'inciso previsto al comma 1 dell'emendamento del relatore 7. 6.

In definitiva, ritenendo che l'emendamento presentato dal relatore rappresenti un passo indietro rispetto all'obiettivo della riconversione produttiva, esprimerò un voto contrario su di esso.

GIUSEPPE CRIPPA. L'intervento dell'onorevole Masina contiene alcuni elementi che non posso condividere. Lo sforzo del gruppo comunista, compiuto anche tenendo conto delle sollecitazioni di quanti avevano richiesto una modifica dell'intento promozionale del commercio delle armi, contenuto nell'originaria formulazione dell'articolo 7, è stato sottoposto ad una evidente interpretazione distorta.

Ritengo che la nuova formulazione dell'articolo 7 proposta dal relatore rappresenti un passo non indietro, ma in avanti rispetto al testo formulato dal Comitato ristretto.

Il gruppo comunista avrebbe anche potuto decidere di non « sporcarsi le mani » con l'articolo 7, subendo le pressioni provenienti da una parte del mondo industriale e dagli apparati della difesa per la sua soppressione, ma ha preferito assumere una posizione più responsabile.

Per quanto riguarda il termine « anche » contenuto nel comma 2 dell'emendamento del relatore 7. 6, esso è espressione della volontà di individuare possibilità concrete per la riconversione delle industrie di armi, sebbene tali possibilità potranno essere meglio definite nel corso dell'esame di specifici progetti di legge; in quest'ultima sede andranno compiute scelte che non possono essere sicuramente sostituite dall'articolo 7 che ci accingiamo ad approvare.

Il gruppo comunista non intende sottovalutare le esigenze di razionalizzazione e di programmazione del settore produttivo della difesa; di esse, a nostro avviso, deve farsi carico il Parlamento, stabilendo i relativi principi ed indirizzi. Va tra l'altro chiarito che nell'inciso del comma 1 l'espressione « settore della difesa » indica

il settore industriale che si occupa dei prodotti per la difesa.

Abbiamo espresso chiaramente una posizione favorevole alla costituzione dell'ufficio in questione presso la Presidenza del Consiglio e non nell'ambito del Ministero della difesa, perché riteniamo che occorra compiere uno sforzo di programmazione complessiva. Il riferimento al quadro degli indirizzi generali delle politiche di scambio nel settore della difesa adottati dal Parlamento e dal Governo indica la volontà di non delegare a nessun ufficio, ovunque collocato e comunque composto, scelte estremamente delicate. A nostro avviso, inoltre, il Parlamento ed il Governo non dovranno soltanto definire gli indirizzi generali, ma svolgere anche un'attività di controllo sull'ufficio che verrà costituito.

Sfido chiunque a trovare nell'inciso del comma 1, o nel resto dell'emendamento, una sollecitazione all'esportazione di armi; forse, si sarebbero potuti usare termini maggiormente espliciti, ma ritengo che scelte più complete verranno effettuate in sede di esame dei provvedimenti sulla riconversione delle industrie produttrici di armi. Da ultimo invito i colleghi Masina ed Andreis a meditare meglio gli elementi delle loro obiezioni. Desidero inoltre sottolineare che mi dispiacerebbe molto che su questo punto si determinassero divergenze tali da influire negativamente sul lavoro finora svolto.

Pertanto, in considerazione della delicatezza della materia, invito in primo luogo me stesso ed i colleghi a riflettere sull'importanza dell'inciso in questione. Avendolo proposto, naturalmente non mi tiro indietro; tuttavia, le affermazioni che ho sentito mi preoccupano perché rimettono in discussione il clima costruttivo che finora ha prevalso e che può consentirci, dopo ben 16 anni, di approvare una buona legge sul « commercio delle armi ».

PAOLO CRISTONI. Desidero innanzitutto scusarmi per non aver seguito fin dall'inizio il dibattito a causa di concomitanti impegni parlamentari e ribadire l'assenso del gruppo socialista all'im-

pianto del provvedimento, con particolare riferimento all'istituzione di un ufficio presso la Presidenza del Consiglio.

Ascoltando gli interventi dei colleghi Andreis e Masina mi è sorta una riflessione: poiché sono già capitati « incidenti » di questo tipo, può darsi che ciò sia imputabile alla lettura degli articoli presi singolarmente. Nel caso in esame il gruppo socialista non ha alcuna esitazione a votare l'emendamento 7. 6. nello spirito in cui è stato presentato, perché l'impianto complessivo della legge e la serie incrociata di controlli in essa previsti non suscitano in noi le preoccupazioni pur legittimamente manifestate da altri colleghi. Ci rimettiamo, comunque, al parere che la Commissione affari costituzionali sarà chiamata ad esprimere.

ETTORE MASINA. Ribadisco che per il gruppo della sinistra indipendente l'articolo 7 è fondamentale. Faccio mia l'obiezione dell'onorevole Scalfaro, che giudico uomo di grande saggezza, e ripeto che l'inciso, lasciato così com'è, mi preoccupa moltissimo.

Non si tratta di provocazione, né voglio collocare tra i guerrafondai chi ha presentato il testo; l'emendamento comunista rappresenta sicuramente un passo avanti. Dico solamente che quell'inciso è infelice, inutile e getta un'ombra su tutto il provvedimento.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. A mio giudizio vi è una differenza fra le affermazioni dell'onorevole Masina e quelle del collega Scalfaro. Anche senza l'inciso in questione, questa legge stabilisce una serie di limitazioni derivanti o da accordi internazionali o da decisioni unilaterali. Tuttavia voglio dire a Masina di stare attento a sopprimere quell'inciso, che può sembrare pleonastico ma che, in realtà richiama all'osservanza della riduzione del mercato, che la legge mette in evidenza all'articolo 1, il quale non fa riferimento soltanto agli accordi internazionali, ma anche ad una serie di limitazioni nel campo dell'esportazione di armi.

In presenza di una limitazione del quadro delle nostre possibilità esportative, occorre dare indirizzi che si aggancino all'articolo 2, evitando nel contempo iniziative che possano risultare in difformità con le direttive impartite dalla legge, dal Parlamento e dal CISD; occorre, cioè, evitare di giungere paradossalmente ad un sovradimensionamento del settore industriale militare rispetto alle limitazioni imposte dalla legge.

A mio giudizio quell'inciso rende leggibile il primo comma dell'articolo 7; diversamente si verrebbe a configurare un ufficio incaricato semplicemente di svolgere studi sulla produzione di armamenti, sulla cui utilità nutro qualche dubbio. Dichiaro, pertanto, il mio voto favorevole sull'emendamento del relatore 7. 6.

PRESIDENTE. Onorevole Andreis, intende mantenere il suo subemendamento 0. 7. 6. 1 ?

SERGIO ANDREIS. Sì, signor presidente.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Dalla discussione che poc'anzi ho ascoltato sono emersi elementi nuovi ed interessanti. Il Governo dichiara pertanto che scioglierà le riserve dopo che la I Commissione affari costituzionali avrà espresso il prescritto parere; ricordo comunque che le riserve del Governo erano limitate alla costituzione del comitato presso la Presidenza del Consiglio.

SERGIO ANDREIS. Il Governo è come il « cane di Pavlov » che, allo stimolo della presidenza, reagisce.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo non obbedisce ad alcun comando: la sua posizione è chiara e ben definita. Tuttavia, poiché il dibattito ha introdotto elementi interessanti di riflessione, il Governo stesso si riserva di valutare complessivamente la problematica in esame.

Desidero comunque ribadire che le osservazioni da me avanzate erano relative soltanto ai termini in cui è prevista l'istituzione del comitato presso la Presidenza del Consiglio; di qui l'opportunità, già evidenziata in precedenza, di conoscere l'orientamento della Commissione affari costituzionali in merito alla configurazione che si intende dare a tale comitato. Le osservazioni avanzate si riferivano più al tipo di struttura proposta che alle funzioni ad essa demandate.

Ritiro, pertanto, l'emendamento 7. 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Salvoldi 7. 1.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Ruttelli 7. 2.

*(È respinto).*

Pongo in votazione il subemendamento Andreis 0. 7. 6. 1.

*(È respinto).*

Poiché l'approvazione dell'emendamento del relatore 7. 6 importa un pronunciamento su di esso della I Commissione affari costituzionali, lo pongo in votazione in linea di principio.

*(È approvato).*

Trasmetterò alla I Commissione affari costituzionali l'emendamento affinché ne valuti le conseguenze sul piano della costituzionalità.

In concomitanza dei lavori dell'Assemblea rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11,15.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

---

Licenziato per la composizione e la stampa dal  
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli  
Organi Collegiali il 2 giugno 1989.

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO